

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

Dispositivo n. 78/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 9323/501pf20-21/GC/blp del 24 febbraio 2021
Deferimento n. 9324/502pf20-21/GC/blp del 24 febbraio 2021
Reg. Prot. 112-113/TFN-SD

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

cons. Nicola Durante – Presidente;
cons. Pierpaolo Grasso – Componente;
avv. Maurizio Lascioli – Componente (Relatore);
dott. Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 23 marzo 2021,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 9323/501pf20-21/GC/blp del 24 febbraio 2021 nei confronti dei sig.ri Giorgio Heller, Rosario Carrano e della società AS Livorno Calcio Srl e del Deferimento del Procuratore Federale n. 9324/502pf20-21/GC/blp del 24 febbraio 2021 nei confronti dei sig.ri Giorgio Heller, Rosario Carrano, Antonio Mastrangelo e della società AS Livorno Calcio Srl,
il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all'esito della Camera di consiglio:

- riunisce i procedimenti epigrafati;
- annulla i deferimenti nei confronti del sig. Rosario Carrano e, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., rimette, per entrambi, la parte nel termine di cui all'art. 123, comma 1, CGS – FIGC, e nelle ulteriori facoltà successive alla comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini, a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione. Ordina lo stralcio e la restituzione dei relativi atti alla Procura Federale;
- accoglie i deferimenti nei confronti del sig. Giorgio Heller e, per l'effetto, tenuto conto della continuazione interna ai fatti in contestazione nei procedimenti riuniti, applica la sanzione di mesi 5 (cinque) di inibizione;
- accoglie il deferimento nei confronti del sig. Antonio Mastrangelo e, per l'effetto, applica la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione;
- accoglie i deferimenti nei confronti della società AS Livorno Calcio Srl e: - quanto al procedimento n. 9323/501pf20-21/GC/blp del 24 febbraio 2021, tenuto conto della continuazione rispetto agli illeciti sanzionati con decisione n. 82/TFN-SD del 29 dicembre 2020, applica la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, che si aggiunge alla sanzione irrogata con la predetta decisione; - quanto al procedimento n. 9324/502pf20-21/GC/blp del 24 febbraio 2021, tenuto conto della recidiva rispetto agli illeciti contestati in continuazione nel procedimento 9323/501, applica la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva e di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda, di cui € 500,00 (cinquecento/00) per la recidiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE
F.to avv. Maurizio Lascioli

IL PRESIDENTE
F.to cons. Nicola Durante

Depositato in data 23 marzo 2021.

IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia